

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1299-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL-
LO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: VERNOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

Presentato il 15 febbraio 1984

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio
1972, n. 1, ed alla legge costituzionale 26 febbraio 1949, n. 4,
concernente Statuto speciale per la Valle d'Aosta

Presentata alla Presidenza il 25 ottobre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge costituzionale tende ad ovviare ad alcuni inconvenienti che col passare del tempo sono stati determinati da alcune norme contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale.

Le stesse hanno infatti fissato in cinque anni la durata della legislatura regionale ed hanno stabilito i termini minimi e massimi entro i quali debbono svolgersi le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali. Tali termini sono sempre successivi allo scadere del quinquennio che decorre dalla data della elezione. È accaduto che le date delle elezioni hanno sin qui subito un progressivo slittamento verso l'estate o (vedasi Trentino-Alto Adige) verso l'inverno, epoche poco idonee allo svolgimento di campagne elettorali e di operazioni di voto creando problemi di natura organizzativa e di partecipazione al voto.

Va anche osservato che la linea di tendenza del legislatore è quella di accorpare le consultazioni elettorali, cosa che riesce difficile con il mantenimento delle norme vigenti degli statuti regionali.

Opportuna appare quindi una modifica della normativa in vigore con la introduzione di nuove norme riguardanti tutte le regioni a statuto speciale al fine di uniformare i criteri di decorrenza del quinquennio di legislatura ed a stabilire nuovi termini entro i quali possono essere svolte le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali.

A questa logica rispondono l'articolo 1 del disegno di legge, che modifica l'articolo 3 dello statuto speciale della regione siciliana; l'articolo 2 che modifica l'articolo 18 dello statuto speciale della regione Sardegna e l'articolo 14 dello statuto

speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; l'articolo 5 che modifica l'articolo 27 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige.

Uguale modifica viene apportata con l'articolo 4 del disegno di legge all'articolo 18 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta. Nel predetto articolo 4 è però previsto un ultimo comma che, accogliendo la proposta contenuta nel disegno di legge presentato nella decorsa legislatura da quel consiglio regionale, prevede la possibilità di far slittare alla primavera successiva le elezioni nel caso in cui, a seguito di scioglimento del consiglio, la naturale scadenza dovesse (nel rispetto dei termini di cui all'articolo 126 della Costituzione) ricadere nel periodo 15 novembre-31 marzo.

L'articolo 3 del disegno di legge infine, in accoglimento di altra richiesta contenuta nel citato disegno di legge ad iniziativa regionale, tende ad eliminare una sperequazione tutt'ora esistente giacché la regione Valle d'Aosta è l'unica che non ha nel suo statuto il riconoscimento del potere di legiferare sulla disciplina della elezione di quel consiglio.

Con tale nuova norma quindi, modificando il primo comma dell'articolo 16 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, si attribuisce alla legge regionale il compito di stabilire le norme elettorali, fissando il *quorum* di due terzi dei consiglieri assegnati per l'approvazione della relativa legge.

Come poi precisato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, non si è ritenuto di prendere in considerazione una proposta — a suo tempo avanzata dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e riprodotta in un emendamento

presentato in Commissione dall'onorevole Dujany e poi ritirato su invito del relatore — tendente ad aumentare a 36 il numero dei componenti il consiglio regionale per riservare il seggio aggiunto alla salvaguardia della comunità Wasler. Tale proposta non appare sufficientemente motivata e si riferisce a materia non direttamente connessa a quella oggetto del presente disegno di legge.

Anche ulteriori ipotesi di modifica emerse nel corso del dibattito svoltosi in Commissione circa l'ampliamento a 40

dei componenti il consiglio regionale della Valle d'Aosta sono state per ora accantonate perché attengono ad un problema di funzionalità del consiglio stesso, problema comune ad altre regioni a statuto ordinario (si pensi al Molise e alla Basilicata) che ben potrà essere esaminato separatamente, con un disegno più organico e con tempi più lunghi che risulterebbero incompatibili con l'urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge.

VERNOLA, *Relatore*

**TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 1.**

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello statuto della regione siciliana, come sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« L'assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

La nuova assemblea si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera regione ».

ART. 2.

L'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non

**TESTO
DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

Identico.

ART. 2.

Identico.

oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della giunta regionale in carica ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente:

« Il consiglio della Valle d'Aosta è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ».

ART. 4.

L'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica ».

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

Quando, in applicazione del terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione, la data per la rinnovazione del consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

ART. 5.

L'articolo 27 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica ».

ART. 6.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.